

OGGETTO: Approvazione delle condizioni economiche per il servizio di salvaguardia ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4, dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) per il mese di novembre 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Visto l'art. 1 del sopra citato decreto, ed in particolare:

- il comma 2 che prevede un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione, contemplando altresì che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici (servizio di maggior tutela);
- il comma 4 che prevede un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (servizio di salvaguardia);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 156 dd. 27 giugno 2007 di "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" con il quale si disciplina il servizio di salvaguardia.

Preso atto che le condizioni economiche del servizio di salvaguardia sono fissate liberamente dall'esercente il servizio medesimo, nel rispetto delle disposizioni del TIV (Testo integrato vendita);

Dato atto come, ai sensi della sopra citata deliberazione e del suo allegato Testo Integrato di Vendita (TIV), articolo 16, commi 3 e 4, l'Azienda Elettrica Comunale di Molveno, in qualità di *esercente la salvaguardia*, è tenuta a comunicare all'Autorità:

- a. le condizioni economiche che intende applicare per ciascun mese, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente, insieme ad una relazione che evidenzia le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi;
- b. il numero dei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, distinti per tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 del TIV, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;
- c. l'energia elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente lettera b), riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
- d. le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.

Precisato che le condizioni economiche oggetto della comunicazione riguardano i prezzi a copertura dei costi di acquisto (incluso il dispacciamento) e di commercializzazione al dettaglio dell'energia elettrica; sono escluse le componenti riguardanti la copertura dei costi del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché le componenti A e UC.

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta comunale n. 67 dd. 16.07.2007, n. 74 dd. 07.08.2007 e n. 87 dd. 20.09.2007, con le quali sono state

approvate le condizioni economiche per il servizio di salvaguardia per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 4.4 della delibera dell'A.E.E.G. n. 111/06, è stato conferito mandato alla società Trenta S.p.a. con sede a Trento per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo riferito alle forniture di energia elettrica rientanti nel servizio di salvaguardia relative all'ambito di distribuzione dell'A.E.C. Molveno, con decorrenza dal 01/10/2007;

Vista la comunicazione di Trenta S.p.a. pervenuta via e-mail in data 23.10.2007 inerente le condizioni economiche applicate dalla stessa agli esercenti il servizio di salvaguardia per il mese di novembre 2007, depositata in atti;

Accettate le condizioni economiche di fornitura, suddivise tra costi per approvvigionamento e costi di dispacciamento, al netto delle perdite convenzionali di rete definite con delibera AEEG n. 181/06, applicate da Trenta S.p.a. per il mese di novembre e determinate le perdite convenzionali di rete nella misura stabilita dalla Tabella 17 del T.I.T.;

Ritenuto equo fissare, anche per il mese di novembre 2007, il corrispettivo per costi di gestione nella misura pari all'1% del prezzo di salvaguardia applicato da Trenta S.p.a.;

Visto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione per il mese di novembre 2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha predisposto un documento da compilare, da parte di ciascun esercente la salvaguardia, e trasmettere entro il 26 ottobre 2007;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 156/07;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del collaboratore amministrativo-contabile nonché parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativo da parte del Responsabile dei Servizi Tecnici, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Atteso che non necessita, da parte del responsabile del servizio finanziario, anche l'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPRReg. 01.02.2005 n. 4/L ;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le *“Condizioni economiche per il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) relative al mese di novembre 2007”* negli importi indicati nel documento *“Allegato A”*, predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e depositato in atti;

2. di incaricare gli Uffici perché provvedano entro il 26.10.2007 alla comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Molveno di un estratto del documento di cui al punto 1.;
3. di comunicare, ai sensi dell'art. 79, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg 01.02.2005 n. 3/L, al fine di trasmettere il presente provvedimento e la relativa delega al Consorzio B.I.M. in tempi brevi;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPREg 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2. lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.